



Ordinanza concernente il sistema d'informazione CV DFAE (Ordinanza CV DFAE)

del 26 aprile 2017

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 della legge federale del 24 marzo 2000¹ sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri;
visto l'articolo 27 capoverso 2 lettera c della legge federale del 24 marzo 2000² sul personale federale,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l'utilizzazione del sistema d'informazione CV DFAE (CV DFAE) del Settore Personale del Dipartimento federale degli affari esteri (Settore Personale DFAE) nella Direzione delle risorse (DR).

Art. 2 Scopo del sistema d'informazione

¹ Nell'ambito della pianificazione degli impieghi di collaboratori del DFAE (collaboratori), il CV DFAE serve al Settore Personale DFAE per valutare esperienze e competenze tematiche, titoli di studio e conoscenze linguistiche.

² Esso serve ai collaboratori per elaborare curriculum vitae standard in previsione di impieghi futuri.

Art. 3 Responsabilità

Il Settore Personale DFAE è responsabile del CV DFAE.

RS 235.23

¹ RS 235.2

² RS 172.220.1

Sezione 2: Dati e trattamento dei dati

Art. 4 Dati personali registrati nel CV DFAE

¹ Il CV DFAE contiene i dati dei collaboratori e dei loro familiari.

² L'allegato contiene i dati registrati.

Art. 5 Provenienza dei dati e diritti di trattamento

¹ I seguenti dati provengono dall'archivio centralizzato delle identità gestito dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione conformemente all'articolo 13 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 ottobre 2016³ sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione: appellativo, nome, cognome, numero di telefono professionale, indirizzo e-mail professionale, numero personale. Non possono essere modificati.

² I collaboratori hanno la possibilità di registrare autonomamente gli altri dati. Possono trattare i tali dati in qualsiasi momento. Possono proteggere determinati dati da ogni genere di trattamento, compresa la lettura.

³ I dati non protetti possono essere trattati dai collaboratori competenti del Settore Personale DFAE.

⁴ L'unità Informatica DFAE dispone dei diritti di accesso necessari per adempiere i propri compiti.

⁵ Tutti i diritti di trattamento sono esercitati mediante procedura di richiamo.

Art. 6 Distruzione di dati

¹ I dati registrati nel CV DFAE con lo status «archiviato» sono distrutti al più tardi cinque anni dopo l'attribuzione di questo status.

² Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale in materia di archiviazione.

Sezione 3: Diritti di accesso e gestione

Art. 7 Concessione del diritto di accesso

¹ Il responsabile delle applicazioni concede i diritti di accesso individuali agli utenti del CV DFAE.

² Il Settore Personale DFAE verifica almeno una volta all'anno se le condizioni per la concessione dei diritti di accesso continuano a essere adempiute.

³ RS 172.010.59

Art. 8 Gestione tecnica e amministrazione del sistema

¹ L'unità Informatica DFAE è responsabile della gestione tecnica del CV DFAE.

² L'amministratore di sistema gestisce il sistema informatico, la banca dati e le applicazioni.

³ Il responsabile delle applicazioni funge da interfaccia tra l'amministratore di sistema e gli utenti. Fa parte del Settore Personale DFAE.

Sezione 4: Sicurezza dei dati**Art. 9** Obblighi di diligenza

¹ Il Settore Personale DFAE provvede affinché i dati registrati nel CV DFAE siano trattati conformemente alle prescrizioni.

² Garantisce che i dati siano esatti, completi e aggiornati.

Art. 10 Regolamento sul trattamento dei dati

Il Settore Personale DFAE emana un regolamento sul trattamento dei dati. Il regolamento contiene le misure organizzative e tecniche volte a garantire la sicurezza dei dati e il controllo del trattamento dei dati.

Art. 11 Verbale

¹ Gli accessi al CV DFAE e il trattamento dei dati sono costantemente verbalizzati.

² I verbali sono conservati per un anno.

Sezione 5: Disposizioni finali**Art. 12** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza Tangram del 30 settembre 2009⁴ è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2017.

26 aprile 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RU 2009 5101

Allegato
(art. 4 cpv. 2)

Dati personali registrati in CV DFAE

1 Indicazioni sui collaboratori:

- 1.1 Appellativo
- 1.2 Nome
- 1.3 Cognome
- 1.4 Numero personale
- 1.5 Titolo
- 1.6 Data di nascita
- 1.7 Nazionalità
- 1.8 Stato civile
- 1.9 Indirizzo
- 1.10 Numero di telefono professionale*
- 1.11 Numero di cellulare*
- 1.12 Numero di telefono privato*
- 1.13 Indirizzo e-mail professionale*
- 1.14 Indirizzo e-mail privato*
- 1.15 Altre indicazioni di contatto come Skype, telefono satellitare ecc.*
- 1.16 Indicazioni sulla reperibilità / sulle assenze*
- 1.17 Funzione attuale
- 1.18 Data d'inizio della funzione attuale
- 1.19 Luogo d'impiego
- 1.20 Unità organizzativa
- 1.21 Categoria di personale: servizi generali, servizio diplomatico, servizio consolare, personale soggetto a rotazione della DSC, servizi di segreteria / specializzati
- 1.22 Fascia di funzione / classe di stipendio
- 1.23 Foto*
- 1.24 Referenze: nome, funzione, indicazioni di contatto*
- 1.25 Indicazione dell'ordine delle referenze*
- 1.26 Esperienza professionale*
- 1.27 Formazione e perfezionamento
- 1.28 Competenze linguistiche

- 1.29 Esperienze e competenze tematiche
- 1.30 Posto o impiego auspicati

2 Indicazioni sui familiari:

- 2.1 Indicazioni sul coniuge, sul partner registrato, sul concubino:
 - 2.1.1 Nome*
 - 2.1.2 Cognome*
 - 2.1.3 Data di nascita*
 - 2.1.4 Nazionalità*
 - 2.1.5 Interesse a svolgere un'attività lavorativa*
 - 2.1.6 Formazione scolastica e professionale*
 - 2.1.7 Competenze linguistiche*
 - 2.1.8 Informazione sul viaggio: si trasferisce nel luogo d'impiego / non si trasferisce nel luogo d'impiego*
- 2.2 Indicazioni sui figli:
 - 2.2.1 Nome*
 - 2.2.2 Cognome*
 - 2.2.3 Data di nascita*
 - 2.2.4 Nazionalità*
 - 2.2.4 Sistema scolastico*
 - 2.2.5 Informazione sul viaggio: si trasferisce nel luogo d'impiego / non si trasferisce nel luogo d'impiego*

* Le indicazioni contrassegnate con un asterisco (*) possono essere protette da una password contro l'accesso di terzi.

